

COMUNE DI SAN DONACI

Provincia di BRINDISI

REP. N. Reg.caso d'uso

DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

L'anno duemilatredici, addì del mese di in San Donaci presso la Sede Comunale con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

il comune intestato, codice fiscale 01432100749 rappresentato dalla dott.ssa Maria Grazia Bilotta la quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse del detto comune che in questo atto rappresenta nella sua qualifica di responsabile del I settore

E

L'avvocato Lolli Dario (di seguito legale) con studio in San Donaci alla via Guagnano P.I: 00663230746

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione giunta n. 52 del 17.6.2013:
 1. si stabiliva di resistere nel giudizio promosso con ricorso del 1.2.2013, innanzi alla Corte di Appello di Lecce dall'ing. Pagliara per la parziale riforma della sentenza n. 610/2012 CON con la quale il Tribunale di Brindisi, ha accolto la domanda di ripetizione delle somme proposte da questo Comune, condannato il convenuto ing. Pagliara alla restituzione della somma di € 41.627,17 corrispostagli in esecuzione del lodo arbitrale riformato in entrambi i gradi di giudizio, oltre interessi ed al netto degli acconti corrisposti in corso di causa, oltre alla condanna in solido con l'avv. Anglani alla restituzione di € 10.028,37 corrisposta dal Comune per spese legali , in esecuzione del lodo arbitrale, oltre interessi;
 2. si conferiva mandato per la rappresentanza e la difesa dell'Ente nel giudizio de quo all'Avv. Dario Lolli con studio in San Donaci;
 3. si demandava al responsabile del settore l'adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali;
- Con determinazione dirigenziale n. del è stato approvato lo schema del presente disciplinare di incarico;

CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1. l'incarico ha per oggetto la difesa dell'Ente nel giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di Lecce dall'ing. Pagliara per la parziale riforma della sentenza n. 610/2012 CON con la quale

il Tribunale di Brindisi, ha accolto la domanda di ripetizione delle somme proposte da questo Comune, condannato il convenuto ing. Pagliara alla restituzione della somma di € 41.627,17 corrispostagli in esecuzione del lodo arbitrale riformato in entrambi i gradi di giudizio, oltre interessi ed al netto degli acconti corrisposti in corso di causa, oltre alla condanna in solido con l'avv. Anglani alla restituzione di € 10.028,37 corrisposta dal Comune per spese legali , in esecuzione del lodo arbitrale, oltre interessi;

2. Il legale si impegna a percepire per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, il corrispettivo fissato con deliberazione di giunta n. 52 del 17.6.2013 pari a onnicomprensivi € 3.000 (spese, diritti, onorari IVA e CAP). Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad IVA, a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte.
3. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività di difesa, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale e ne trasmetterà contestualmente copia al Comune. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
4. L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventualità responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. a tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente

all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

5. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.
6. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.
7. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).
8. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti di cui al precedente punto 2), avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.
9. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
10. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
11. Il Comune informa il legale, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'espletamento del presente incarico.
12. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.
13. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI SAN DONACI

Il Responsabile del Servizio dott.ssa Maria Grazia Bilotta

IL LEGALE INCARICATO

avv. Dario Lolli
